

# COMITATO RAPPRESENTATIVO DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMILIARI REGOLAMENTO

## **Art. 1 Principio generale**

L'Azienda di servizi alla persona CASA DI SOGGIORNO "SOTERIA" prevede che al proprio interno siano presenti ed operative forme di partecipazione dei cittadini aventi per scopo la tutela del diritto alla salute degli assistiti e concorrano, nelle modalità e nelle forme previste dalla Legge e dal presente Regolamento, alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi erogati a livello associativo.

In particolare l'Azienda prevede la presenza di rappresentanti degli Ospiti e/o di loro familiari che concorrono a tutelare i diritti delle persone che fruiscono dei servizi erogati.

Il Presente regolamento disciplina il ruolo e le modalità di funzionamento degli organismi rappresentativi degli utenti e/o dei loro familiari.

## **Art. 2 Costituzione Comitato rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro familiari**

L'Azienda favorisce e promuove la costituzione di forme aggregative che rappresentino gli Ospiti e/o i loro familiari per la tutela dei diritti delle persone utenti.

Il Comitato deve essere composto da un numero di tre consiglieri. Ogni comitato elegge, con voto segreto, al proprio interno il Presidente quale organo di rappresentanza.

L'Azienda mette a disposizione della realtà associativa di rappresentanza degli utenti e/o familiari un locale (anche non di destinazione esclusiva) per le riunioni. Sarà invece cura dei componenti l'organismo rappresentativo, provvedere alla convocazione degli incontri, a tenere i rapporti con gli organi amministrativi e direzionali dell'azienda di servizi alla persona, alla dotazione di materiale e di strumentazione che dovrebbe rendersi necessaria per il regolare espletamento delle proprie funzioni.

Analogamente, sarà cura del Consiglio dei rappresentanti, tenere i rapporti con la Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, con la Presidenza della Conferenza dei Sindaci con la Dirigenza del Distretto Socio-Sanitario.

Le forme di rappresentanza qui disciplinate, perciò, partecipano, seppur in forma autonoma ed indipendente, rispetto all'azienda di servizi, e alle scelte dell'Amministrazione, dovendo essere informate anche in via preventiva dei programmi e degli obiettivi compresi tariffe-canonici dell'Azienda Medesima, svolgendo i compiti di cui all'articolo successivo.

Dell'avvenuta costituzione della forma rappresentativa, l'Azienda deve darne pronta comunicazione alla Azienda U.L.S.S. competente per il territorio.

## **Art. 3 Funzioni Comitato rappresentativo degli Ospiti e/o dei loro familiari**

Gli organismi rappresentativi di cui ai precedenti articoli, costituitisi nella forma di Comitato hanno il compito di:

- collaborare con l'Ente gestore (azienda di servizi alla persona), per migliorare la qualità dell'erogazione del servizio, nell'interesse dell'utenza e nell'interesse generale;
- garantire una corretta diffusione delle informazioni alle persone utenti e alle loro famiglie sulle scelte delle amministrazioni dell'azienda;
- promuovere, in accordo con Direzione e Consiglio d'Amministrazione, iniziative rivolte ad elevare le condizioni esistenziali degli utenti;
- esercitare una forma di controllo sui livelli di qualità delle prestazioni e dei progetti, definiti nei programmi dell'Azienda, e rappresentati nella Carta dei Servizi della stessa.

## **Art. 4 Modalità di funzionamento degli organi rappresentativi**

Le modalità di funzionamento degli organi rappresentativi degli utenti e/o dei loro familiari, sono definite in uno Statuto approvato dagli organi stessi e recepito dal Consiglio d'Amministrazione.

Lo Statuto dovrà contenere, inoltre, norme indicanti le modalità di relazione con gli organi amministrativi e direzionali dell'azienda di servizi alla persona, nonché i rapporti con l'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, con il Distretto Socio-Sanitario dell' U.L.S.S. e con la Presidenza della Conferenza dei Sindaci.

## **Art. 5 Rapporti tra soggetti rappresentanti e Azienda U.L.S.S.**

In osservanza di quanto disposto dalla legislazione regionale in materia, oltre agli incontri che l'organismo rappresentativo può organizzare, nelle forme definite dal presente Regolamento, dovrà prevedere degli incontri con il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. per un confronto sui contenuti relativi all'esercizio dei compiti di cui al precedente art. 3 e, più in generale sui problemi inerenti la materia dei diritti alla salute e dei servizi deputati alla tutela di questi.

Gli incontri tra organismo rappresentativo degli utenti e/o loro familiari e rappresentante dell'Azienda U.L.S.S. vengono convocati per iscritto dal Direttore Generale dell' U.L.S.S. stessa.

La comunicazione di convocazione dovrà contenere indicazione degli argomenti in discussione (ordine del giorno).

La seduta di incontro è valida anche con l'intervento di un solo rappresentante del comitato dei familiari.

Nel caso in cui, nonostante i rappresentanti risultino assenti nella loro totalità, il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. procederà ad una seconda convocazione dell' incontro.

Nel caso in cui permanga la totale assenza dei rappresentanti, non si procede ad ulteriore incontro e si considera espletata la fase concertativa.

#### **Art. 6 Redazione verbale seduta**

Di ogni incontro tra Organi rappresentativi e Direzione Generale della U.L.S.S. viene redatto apposito verbale, a cura della Segreteria della Direzione Generale.

Detto verbale, debitamente firmato da un designato tra i rappresentanti intervenuti, dal Direttore Generale e dal Segretario redattore, viene messo a disposizione dei rappresentanti, i quali possono anche richiederne copia.

#### **Art. 7 Conferenza dei Sindaci**

In osservanza di quanto disposto dalla normativa regionale in materia (R.R. 10 maggio 2000, n0 3), il Presidente della Conferenza dei Sindaci del territorio su cui insiste l'Azienda di erogazione di servizi alla persona e l'Azienda U.L.S.S., promuove, in accordo con il Direttore Generale dell'U.L.S.S., eventuali incontri con i rappresentanti degli utenti e/o dei loro familiari per illustrare le scelte programmatiche relative alle politiche sociali e di residenzialità territoriale.

#### **Art. 8 Rapporti tra rappresentanti degli utenti e/o loro familiari e Dirigente del Distretto Socio-Sanitario**

Anche il Dirigente del Distretto Socio-Sanitario della U.L.S.S. sul cui territorio insiste l'Azienda di erogazione di servizi alla persona, è abilitato a promuovere incontri periodici con le associazioni rappresentative presenti nell'ambito territoriale di competenza, allo scopo di raccogliere informazioni organizzative per le funzioni pianificatorie della Direzione Generale della U.L.S.S., comprese quelle riguardanti il miglioramento qualitativo degli interventi socio-sanitari distrettuali in favore delle persone anziane.

I rapporti di collaborazione di cui in parola vengono definite dalla Direzione Generale dell'U.L.S.S., in applicazione del Programma Settoriale ex art.13 L.R. n 5/' 96 e dei provvedimenti Regionali attuativi degli artt. 3- quater, 3- quinquies, 3- septies, D. Lgs. n0 502/ 92 , così modificato dal D.Lgs. 229/' 99.